



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N° 2754/08

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI BARI

SEZIONE 20

13/11/2008

ore 14:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

- |                          |           |          |                       |
|--------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | SECCIA    | DOMENICO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | D'URSI    | NICOLA   | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | TARRICONE | GIACINTO | Giudice               |

*226/20/08*

PRONUNCIATA IL:


**13 NOV. 2008**

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

**14 NOV. 2008**

Il Segretario

*[Handwritten signature]*



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n°  
depositato il 05/05/2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO BARI 1

IVA + IRAP 2004

proposto dal ricorrente:

difeso da:

LA SCALA ANTONIO MARIA  
VIA DAVANZATI N. 25 70121 BARI BA

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO BARI 1

IRES 2004

proposto dal ricorrente:

difeso da:

LA SCALA ANTONIO MARIA  
VIA DAVANZATI N. 25 70121 BARI BA



SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N° 2754/08

UDIENZA DEL

13/11/2008

ore 14:30

(segue)



UDIENZA DEL 13/11/2008

CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI I

### FATTO

In data 28/11/2007 l'Ufficio notificava al contribuente l'avviso di accertamento n. \_\_\_\_\_ per il periodo di imposta 2004 con cui, alla luce degli esiti del processo verbale di constatazione redatto da funzionari dello stesso Ufficio in data 23/10/2006, si procedeva con metodologia di tipo induttivo, ex art. 39 comma 2, lett. c) e d), all'accertamento di un maggior reddito d'impresa di € 1.172.740,46.

In data 22/04/2008, il contribuente presentava ricorso evidenziando l'illegittimità della pretesa tributaria vista la metodologia di tipo induttivo seguita dall'Ufficio.

### IN DIRITTO

Occorre preliminarmente precisare che l'utilizzo di presunzioni *semplici* nell'accertamento tributario è disciplinato, nell'ambito dell'accertamento analitico ai fini delle imposte sui redditi, dall'art. 39, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 600/1973 allorché stabilisce che *"l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici purché queste siano gravi, precise e concordanti"*.

Ai fini dell'accertamento in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizione analoga è prevista dall'art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633/72.

Ora, limitando per semplicità l'analisi alla normativa in materia di imposte dirette, l'art. 39 comma 2 del D.P.R. 600/73, prevede, in deroga alle disposizioni del comma 1, la possibilità di utilizzare anche presunzioni c.d. *semplicissime* prive cioè dei requisiti di gravità, precisione e concordanza subordinatamente però al verificarsi di specifiche condizioni, tra le quali, la presenza di omissioni e falsità nelle scritture contabili ovvero irregolarità formali delle medesime scritture tali da rendere inattendibili nel loro complesso l'impianto contabile.

La giurisprudenza ha ripetutamente affrontato il tema dell'utilizzo delle presunzioni *semplici*, nell'ambito dell'accertamento analitico - induttivo di cui all'art. 39, comma 1, del D.P.R.

600/73 e all'art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633/72, in presenza di *contabilità regolarmente tenuta*.

Precisamente si è posto il problema inerente la possibilità di disattendere i dati di una contabilità regolare attraverso l'utilizzo di strumenti presuntivi quali i c.d. "ricarichi medi di settore".

Le decisioni meno recenti si sono attestate con forza sull'illegittimità di accertamenti basati sull'utilizzo di tali strumenti (si vedano in tal senso Comm. Centrale n. 943 del 2/2/90 e n. 2744 del 5/4/90). Negli ultimi anni tuttavia si è delineato un orientamento via via più propenso ad ammettere l'utilizzo di presunzioni, purchè gravi precise e concordanti, quali mezzi per disattendere l'efficacia probatoria di contabilità regolari (si vedano in tal senso : Comm. Centrale n. 3152 del 16/11/93 ; Corte di Cassazione Sezione I civile del 26 gennaio - 27 maggio 1995 n. 5903). Infine ancor più recentemente la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente, allo scopo di far ritenere che una contabilità non regolare sia sostanzialmente non rispondente al vero, una rideterminazione dei ricavi sulla base di percentuali di ricarico specifiche determinate in base ai prezzi praticati dal soggetto verificato e con risultanze determinate in contraddittorio con la parte (si veda Comm. Centrale Sezione VIII del 18/12/95).

Ora, nell'analisi del caso concreto della verifica svolta a carico della questa Commissione non ritiene di poter individuare l'esistenza del presupposto *ex lege* previsto per l'utilizzo di presunzioni semplicissime ossia in sostanza, tra le altre, l'omessa tenuta di scritture contabili o la sottrazione delle stesse all'ispezione, nonché la sostanziale inattendibilità del complessivo impianto contabile.

E infatti dall'analisi del processo verbale di constatazione del 23/10/2006 (fogli nn. 9 e 10) si evince che:

- Il libro giornale e il registro dei beni ammortizzabili del 2004 sono stati comunque regolarmente istituiti e tenuti con modalità meccanografiche; gli stessi registri altresì sono stati esibiti ai verbalizzanti seppur con un lieve ritardo di qualche giorno rispetto all'inizio della verifica;
- Le fatture non registrate in contabilità sono esigue nel numero (n. 2 fatture) e nell'importo ( € 72,50) per cui l'omissione è del tutto marginale;
- Le tardive registrazioni nonché le erronee registrazioni appaiono di per sé inidonee a configurare una sostanziale inattendibilità del sistema informativo aziendale.

E' chiaro quindi che la rettifica dei ricavi è stata realizzata utilizzando solo presunzioni c.d. *semplicissime* ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e quindi non idonee a disattendere le risultanze di una contabilità regolarmente tenuta. *Se per n° campurano per la mancata espressione delle foto. l*

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento n. 884030101307/2007 notificato in data 28/11/2007 *e per n° campurati - l*

*Prov. 13/11/2008*

*Il Presidente  
Oleg*

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
BARI  
La presente composta di N. *Su*  
facciat. .... è conforme all'originale.  
Bari - 6 APR. 2009  
IL DIRETTORE  
(*Reg. Giovanni Carone*)